*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 128° — Numero 92**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 21 aprile 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

# SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

### MINISTERO DELLE FINANZE

**Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Montesilvano (zone censuarie I e II) della provincia di Pescara.**

87A1332

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22:*

**CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni **5%**: serie ordinaria Trentennale; **5,50%**: serie ordinaria Trentennale; **6%**: serie speciale «A.N.A.S.» serie ordinaria Trentennale; **7%**: serie speciale «A.N.A.S.» serie ordinaria Ventennale; serie ordinaria Trentennale; **8%**: serie ordinaria Trentennale; **9%**: serie ordinaria Trentennale; **10%**: serie ordinaria Ventennale; serie ordinaria Trentennale; **12%**: serie ordinaria Quindicennale; **13,50%**: serie ordinaria Quindicennale; **16,50%**: serie ordinaria Decennale; serie ordinaria Quindicennale; **17%**: serie ordinaria quinquennale; serie ordinaria Decennale; serie ordinaria Quindicennale; **17,50%**: serie ordinaria Quinquennale; serie ordinaria Decennale; serie ordinaria Quindicennale; **18%**: serie ordinaria Quinquennale; serie ordinaria Quindicennale, sorteggiate il 1° aprile 1987.

87A3107

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 150.

**Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'accordo raggiunto in data 13 febbraio 1987 tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

*Area di applicazione e durata*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.

2. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1° gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.

Art. 2.

*Stipendi*

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

| Livello | Dal 1° gennaio 1986 | Dal 1° gennaio 1987 | Dal 1° gennaio 1988 |
|---|---|---|---|
| IV | 330.000 | 715.000 | 1.100.000 |
| V | 420.000 | 910.000 | 1.400.000 |
| VI | 510.000 | 1.105.000 | 1.700.000 |
| VI-*bis* | 555.000 | 1.202.000 | 1.850.000 |
| VII | 600.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| VIII | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |
| VIII-*bis* | 891.000 | 1.930.500 | 2.970.000 |

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, al personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

| | | |
|---|---|---|
| livello quarto | L. | 5.500.000 |
| livello quinto | » | 6.200.000 |
| livello sesto | » | 7.200.000 |
| livello sesto-*bis* | » | 7.800.000 |
| livello settimo | » | 8.400.000 |
| livello ottavo | » | 10.400.000 |
| livello ottavo-*bis* | » | 11.440.000 |

3. In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessità di mantenere inalterato l'attuale carico di servizio, al personale di cui al comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi annui lordi:

| | |
|---|---|
| agente | 130.000 |
| agente scelto | 140.000 |
| assistente | 220.000 |
| assistente capo | 364.000 |
| vice sovrintendente con meno di cinque anni di servizio | 130.000 |
| vice sovrintendente con più di cinque anni di servizio | 364.000 |
| sovrintendente | 364.000 |
| sovrintendente principale | 455.000 |
| sovrintendente capo | 468.000 |
| vice ispettore | 468.000 |
| ispettore | 470.000 |
| ispettore principale | 470.000 |
| ispettore capo | 480.000 |
| vice commissario | 480.000 |
| commissario | 480.000 |
| commissario capo | 490.000 |
| vice questore aggiunto | 500.000 |

4. Al dipendente che già riveste o che consegue successivamente la promozione alla qualifica di sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere, rispettivamente, dalla data di cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 3.

5. Tale importo è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

6. Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di sovrintendente capo viene attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e L. 195.000 se collocati nel livello sesto-*bis*; anche tali importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

7. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione, a tale ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.

Art. 3.

*Retribuzione individuale di anzianità*

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

*2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.*

*3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.*

*4. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.*

5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

---

(I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 non sono stati ammessi al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 4.

*Passaggi di qualifica*

1. Nei casi di promozione o di nomina che comportino passaggio a livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

2. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore.

*3. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'art. 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.*

---

(Il comma 3 dell'art. 4 non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 5.

*Lavoro straordinario*

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

stipendio base iniziale di livello mensile;

indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.

2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo.

Art. 6.

*Indennità pensionabile*

1. L'indennità prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

*Servizio giornaliero, notturno e festivo*

1. Il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

2. Tale supplemento non è corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Gli importi dell'indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno.

4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

*Congedo ordinario*

1. Il congedo ordinario del personale di polizia resta regolato dalle disposizioni in vigore.

2. Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilità del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo, il congedo può essere concesso, a richiesta del dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce.

3. Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma 2 non può essere inferiore ai venti giorni.

4. In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

*Indennità di bilinguismo*

1. Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 10.

*Trattamento di missione*

1. Al personale inviato in missione fuori sede viene anticipata, a richiesta, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11.

*Ruoli tecnici e dei sanitari*

1. Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalità previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.

2. Al personale di cui al comma 1 compete altresì l'indennità di cui all'art. 6, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1987*
*Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 19*

*(Registrato con esclusione dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 4, comma 3, in esecuzione della deliberazione della Sezione del controllo 17 aprile 1987, n. 1757).*

---

NOTE

*Nota all'art. 2, comma 7:*

Il testo dell'art. 82 del D.P.R. 1° gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), è il seguente:

«Art. 82 (*Assegno alimentare*). — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia».

*Nota all'art. 3, comma 1:*

Il D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti».

*Nota all'art. 6:*

Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (v. nota all'art. 3, comma 1), è il seguente:

«Art. 5 (*Indennità pensionabile*). — A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:

| | | |
|---|---|---|
| agente | L. | 265.000 |
| agente scelto | » | 300.000 |
| assistente | » | 340.000 |
| assistente capo | » | 390.000 |
| vice sovrintendente | » | 390.000 |
| sovrintendente | » | 410.000 |
| sovrintendente principale | » | 430.000 |
| sovrintendente capo | » | 450.000 |
| vice ispettore | » | 450.000 |
| ispettore | » | 470.000 |
| ispettore principale | » | 490.000 |
| ispettore capo | » | 510.000 |
| vice commissario | » | 510.000 |
| commissario | » | 530.000 |
| commissario capo | » | 540.000 |
| vice questore aggiunto | » | 550.000 |

A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennità mensile di L. 140.000.
Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennità mensile lorda, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:

| | | |
|---|---|---|
| agente | L. | 54.000 |
| agente scelto | » | 54.000 |
| assistente | » | 62.000 |
| assistente capo | » | 69.000 |
| vice sovrintendente | » | 73.000 |
| sovrintendente | » | 73.000 |
| sovrintendente principale | » | 81.000 |
| sovrintendente capo | » | 81.000 |
| vice ispettore | » | 92.000 |
| ispettore | » | 92.000 |
| ispettore principale | » | 92.000 |
| ispettore capo | » | 92.000 |
| vice commissario | » | 100.000 |
| commissario | » | 100.000 |
| commissario capo | » | 115.000 |
| vice questore aggiunto | » | 115.000 |

Con effetto dal 1° gennaio 1984 l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. È fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135».

*Nota all'art. 7, comma 1:*

Il testo dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (Aumento della misura dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato), è il seguente:

«Art. 2. — A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di L. 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di L. 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607».

*Nota all'art. 7, comma 2:*

Il testo degli articoli 88 e 90 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 88 (*Aspettativa per motivi sindacali*). — Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di un'unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza».

«Art. 90 (*Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali*). — Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta delle rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti».

*Nota all'art. 11, comma 1:*

I decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e n. 338, concernono, rispettivamente, l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

**87G0297**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 aprile 1987.

**Proroga dei termini per l'irregolare funzionamento dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale di Reggio Emilia.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte d'appello di Bologna, in data 5 marzo 1987, dalla quale risulta che l'ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti del tribunale di Reggio Emilia non è stato in grado di funzionare regolarmente il 30 giugno 1986 a causa dell'assenza dal lavoro, per varie ragioni, di quasi tutti i componenti dell'ufficio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti del tribunale di Reggio Emilia il 30 giugno 1986, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1987

*Il Ministro:* ROGNONI

87A3396

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 marzo 1987.

**Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore qualora la stessa venga abbinata a piani di investimenti pluriennali Phenix-Fund, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. Phenix Soleil vita, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 17 novembre 1986 e 3 febbraio 1987 della società per azioni Phenix Soleil vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore qualora la stessa venga abbinata a piani di investimenti pluriennali del fondo Phenix-Fund;

Vista la nota in data 19 febbraio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa Vitafin 1P-mista a premio annuo costante e a prestazione rivalutabile, approvata con decreto ministeriale 23 ottobre 1984 qualora la stessa venga abbinata a piani di investimenti pluriennali del fondo Phenix-Fund.

Roma, addì 16 marzo 1987

*Il Ministro:* ZANONE

87A2994

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 aprile 1987.

**Istituzione dei segnali stradali da apporsi nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, ultimo comma, del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 2, comma 2, e 3, ultimo comma, del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, che demandano al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire la segnaletica stradale per la indicazione delle zone in cui si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, nonché delle aree in cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo dei dispositivi atti al controllo della sosta stessa;

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

Considerato che occorre stabilire i particolari segnali stradali contemplati nel decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85;

Decreta:

Art. 1.

Le zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, sono denominate, ai fini del segnalamento stradale, «zone gialle» ed evidenziate con la segnaletica stabilita dal presente decreto.

Art. 2.

1. Gli obblighi, divieti e limitazioni disposti entro le «zone gialle» con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, debbono essere resi noti mediante i prescritti segnali stradali, ciascuno corredato dal pannello integrativo previsto dall'art. 26 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, portante l'iscrizione in nero su fondo giallo «ZONA TUTELATA», la sottodizione «D.L. 14-3-87 n. 85» ed il simbolo di cui al successivo art. 3, comma 1, del presente decreto.

2. Gli impianti semaforici di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, posti entro le «zone gialle» sono corredati dello stesso pannello integrativo di cui al comma 1, installato sul palo di sostegno delle lanterne.

3. Entro le «zone gialle», nei luoghi in cui la sosta è vietata ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è applicato — ovunque possibile materialmente — il segnalamento rappresentato dalla figura 120 delle tavole annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 3.

1. Le zone gialle di ampia superficie urbana sono indicate, anziché con i segnali indicativi disposti col precedente art. 1, mediante segnali di «indicazione urbana» di forma rettangolare, di dimensioni non inferiori a cm 40 per 60 e comunque di altezza pari 1,5 volte la base, conformi ai tipi di cui alla circolare ministeriale dei lavori pubblici 9 febbraio 1979, n. 400, aventi il fondo di colore bianco con bordo ed iscrizioni in colore nero. Nel quadrante superiore del segnale tipico è riportato il simbolo «CENTRO CITTA» della figura a pag. 107 della stessa circolare 400/79 avente — pero — il campo giallo e cornice nera di contorno. Nel quadrante inferiore del segnale debbono essere riportate, in relazione all'ubicazione dello stesso, le iscrizioni:

*a)* «ZONA TUTELATA» con sottodizione «D.L. 14-3-87 n. 85»;

*b)* «INIZIO», oppure «CONTINUA», oppure «FINE».

2. Nelle aree di interesse turistico, ed in quelle ove si applica il bilinguismo in virtù delle vigenti disposizioni, le iscrizioni previste dal comma 1 — nonché quelle dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 e del comma 2, dell'art. 5 — dovranno essere integrate con le corrispondenti nella opportuna lingua straniera.

Art. 4.

1. Nelle aree in cui la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta, senza la custodia del veicolo, è fatto obbligo apporre il segnale di «SOSTA REGOLAMENTATA» conforme alla figura n. 47 delle tavole allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

2. Il segnale di cui al comma 1 è corredato da pannello aggiuntivo con la dizione «PARCHIMETRO» (prima riga), e con la indicazione del tempo di sosta consentito «MAX... MIN.» (seconda riga);

3. Il segnale di cui ai commi 1 e 2 è corredato di ulteriore pannello aggiuntivo con le parole «INIZIO», «FINE», «CONTINUA», in relazione alla posizione del segnale rispetto all'area di sosta a pagamento.

4. Ogni dispositivo atto al controllo della sosta a pagamento deve essere previamente omologato dal Ministero dei lavori pubblici e riportare chiare istruzioni d'uso nonché della tariffa applicata;

5. Nelle aree di sosta di cui al comma 1, i posti disponibili sono evidenziati con segnaletica orizzontale di colore giallo.

Art. 5.

1. Nelle «zone gialle» i segnali di «sosta vietata» di cui alle figure 48, 49/*a* e 49/*b* delle tavole allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, non sono precettivi se non siano chiaramente visibili, stabilmente fissati e se non corredati, nel retro, degli estremi dell'ordinanza sindacale istitutiva del divieto.

2. Nelle «zone gialle» l'istituzione di ogni obbligo e divieto comporta l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1987

*Il Ministro:* NICOLAZZI

ALLEGATO

*Colori:*
- bianco
- nero
- giallo, solo campo del simbolo «centro».

**zona tutelata**

D.L. 14-3-87, n. 85

**inizio**

*Ultima riga:*
«inizio», oppure «continua», oppure «fine».

(Riproduzione della fig. 120 - D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420)

**Fig. 120**

**Sosta vietata**

Segmenti alternati, di colore giallo e nero, posti lungo la faccia verticale del ciglio dei marciapiedi, indicano l'estensione del divieto di sosta. Sono da usarsi, in modo particolare, alle fermate autobus.
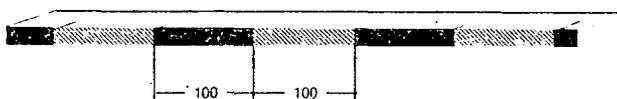
tav. 110

NOTE

*Note all'art. 1:*

— L'art. 2 del D.L. 14 marzo 1987, n. 85, al comma 2, dispone: «Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, le relative zone sono indicate mediante la segnaletica stradale stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il D.L. 14 marzo 1987, n. 85, è entrato in vigore il 18 marzo 1987, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987.

— Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, articoli 4, 17 e 115 del relativo T.U., sono state triplicate col primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 85/1987.

— Tali sanzioni sono ulteriormente elevate, per effetto del comma 2 dell'art. 1 dello stesso D.L. n. 85/1987, nelle «zone» individuate dalle amministrazioni comunali ai fini della pubblica tutela, nella misura del doppio e, nel caso particolare del divieto di accesso, del triplo.

— L'ultimo comma dell'art. 3 del D.L. n. 85/1987, in relazione all'istituzione dei dispositivi di controllo della sosta incustodita a pagamento di cui al comma 2 dello stesso articolo, dispone che:

«... l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi ... sono evidenziate con i segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto».

*Note all'art. 2:*

— L'art. 26, comma 1 primo periodo, del regolamento di esecuzione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, è il seguente:

«I cartelli possono essere integrati da pannelli rettangolari contenenti una iscrizione esplicativa qualora si renda necessario aggiungere ulteriori indicazioni al segnale».

— L'art. 17 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, istituisce e disciplina i semafori.

— Il segnalamento rappresentato dalla figura 120 delle tavole annesse al D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, è riprodotto in allegato.

*Nota all'art. 3:*

Il tipo del segnale conforme alla circolare ministeriale 9 febbraio 1979, n. 400, è riprodotto in allegato.

*Nota all'art. 5:*

Il testo dell'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in relazione all'impiego dei segnali di obbligo e divieto, è il seguente:

«Salvo i casi previsti dalle presenti norme, il termine della prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello aggiuntivo con la dicitura, in lettere nere su fondo bianco, «FINE».

**87A3395**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 marzo 1987.

**Modificazioni al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 che detta le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 6 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986 che detta norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame;

Visto il regolamento CEE n. 3736/86 della commissione dell'8 dicembre 1986 che ha modificato il regolamento CEE n. 1105/68 per quanto riguarda il metodo di analisi di riferimento per il controllo del tenore di estratto secco sgrassato del latticello e del latte scremato liquido;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni nazionali di applicazione alla nuova normativa intervenuta;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 6 del decreto ministeriale 24 ottobre 1986 è così modificato:

«Le analisi di cui all'art. 3, terzo trattino, devono essere eseguite con il metodo della norma Internazionale ISO-DIS 6731, nel testo valido il 26 marzo 1986, presso laboratori di analisi riconosciuti i quali devono provvedere al prelievo dei campioni tramite loro incaricati.

Il dosaggio delle materie grasse deve essere effettuato con il metodo della norma Internazionale ISO-1211 : 1984 oppure norma Internazionale ISO-DIS 7208, nel testo valido il 26 marzo 1986.

Per la determinazione del punto di congelamento dovrà essere utilizzato il metodo della norma Internazionale ISO-DIS 5764, nel testo valido il 26 marzo 1986.

Il prelievo dei campioni è effettuato in base alla procedura prevista dalla norma Internazionale ISO 707; è possibile tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché conforme ai principi della predetta norma.

I risultati delle analisi devono essere inviati all'A.I.M.A., la quale provvede a trasmettere trimestralmente alla commissione i valori analitici secondo quanto previsto all'art. 1, paragrafo 8, del regolamento n. 1105/68.

Per il latticello l'aiuto può essere concesso solo se dalle analisi risulta un contenuto in estratto secco degrassato non inferiore al 4%. Per contenuti inferiori all'8% l'aiuto è ridotto proporzionalmente.

Per il latte scremato l'aiuto può essere concesso solo se il contenuto in estratto secco degrassato è uguale o superiore all'8,75% e/o il suo peso specifico sia uguale o superiore ad un valore equivalente.

La contabilità di cui all'art. 3, settimo trattino, deve essere tenuta su registri, rispondenti agli schemi allegati numeri 20, 21, 22 e 23, che devono avere le pagine numerate progressivamente e vidimate dall'organismo di controllo.

Le imprese che dispongono di registri obbligatori di carico e scarico giornalieri, conformi alla normativa fiscale e rispondenti alle esigenze relative ai controlli del presente decreto, possono chiedere all'organismo regionale di controllo l'autorizzazione a non istituire gli appositi registri di cui al comma precedente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1987

*Il Ministro:* PANDOLFI

87A3356

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 25 giugno 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Saluzzo.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Saluzzo;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Saluzzo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

150-160. Comune di Saluzzo (Cuneo), undici benefici canonicali aventi sede in via Ludovico, 11.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

87A3274

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 26 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Noto.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Noto;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Noto contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Noto (Siracusa):

91. Canonicato maggiore preposito della cattedrale.
92. Canonicato maggiore ciantro della cattedrale.
93. Canonicato maggiore tesoriere della cattedrale.
94. Canonicato maggiore teologo della cattedrale.
95. Canonicato maggiore penitenziere della cattedrale.

96-102. Sette canonicati semplici della cattedrale.

103-108. Sei canonicati mansionari della cattedrale.

109. Beneficio capitolare della cattedrale.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

87A3271

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Mondovì.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Mondovì;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Mondovì contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

*Comune di Mondovì (Cuneo):*

225. Beneficio canonicale denominato «Canonico arciprete», con sede in via Fr. Gallo n. 7.

226. Beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Rione Altipiano, piazza Monteregale.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

87A3269

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 30 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pozzuoli.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Pozzuoli;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Pozzuoli contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Pozzuoli (Napoli), via Duomo, 39:

54. Beneficio capitolare del decanato o del canonico decano.

55. Beneficio capitolare dell'arcidiaconato o del canonico arcidiacono.

56. Beneficio capitolare del primiceriato o cantorato o del canonico primicerio o cantore.

57. Beneficio capitolare del tesorierato o del canonico tesoriere.

58. Beneficio capitolare del penitenzierato o del canonico penitenziere.

59. Beneficio capitolare della teologale o del canonico teologo.

60-65. Sei benefici capitolari di canonico semplice o di canonico maggiore.

66-71. Sei benefici capitolari di ebdomadario o di mansionario o di canonico minore.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

**87A3273**

---

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Norcia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Norcia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Norcia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Norcia (Perugia), piazza Duomo n. 1:

79. Beneficio canonicale arcidiacono nella cattedrale.

80. Beneficio canonicale teologale nella cattedrale.

81. Beneficio canonicale penitenziere nella cattedrale.

82-88. Sette benefici canonicali semplici.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

**87A3270**

---

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione delle mense vescovili e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi di Terni, Narni e Amelia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alle mense vescovili, nelle diocesi di Terni e Narni e di Amelia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di dette diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nelle diocesi di Terni e Narni e di Amelia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Amelia (Terni), via Duomo:

95. Beneficio canonicale dell'arcidiacono di S. Pietro Apostolo nella cattedrale.

96. Beneficio canonicale della prepositura di S. Giovanni Apostolo nella cattedrale.

97. Beneficio canonicale della penitenzieria nella cattedrale.

98. Beneficio canonicale teologale nella cattedrale.

99. Beneficio canonicale di S. Filippo Apostolo nella cattedrale.

100. Beneficio canonicale di S. Andrea Apostolo nella cattedrale.

101. Beneficio canonicale di S. Mattia Apostolo nella cattedrale.

102. Beneficio canonicale di S. Giacomo Apostolo nella cattedrale.

103. Beneficio canonicale di S. Taddeo Apostolo nella cattedrale.

104. Beneficio canonicale dei Santi Simeone e Giuda nella cattedrale.

105. Beneficio canonicale di S. Luca nella cattedrale.

106. Beneficio mansionariato corale «Consoli» nella cattedrale.

107. Beneficio mansionariato Vezi, noto anche quale beneficio mansionariato SS. Annunziata nella cattedrale.

108. Beneficio mansionariato di S. Olimpiade nella cattedrale.

109. Beneficio mansionariato di S. Liborio nella cattedrale.

110. Beneficio mansionariato di S. Imerio nella cattedrale.

111. Beneficio mansionariato di S. Firmina nella cattedrale.

Comune di Narni (Terni), piazza Duomo:

112. Beneficio canonicale arcipretale unica dignità nella cattedrale.

113. Beneficio canonicale della penitenzieria nella cattedrale.

114. Beneficio canonicale teologale nella cattedrale.

115-123. Nove benefici canonicali semplici nella cattedrale.

124-127. Quattro benefici mansionariati nella cattedrale.

Comune di Terni, piazza Duomo:

128. Beneficio canonicale priorale unica dignità nella cattedrale.

129. Beneficio canonicale della penitenzieria «S. Agata» nella cattedrale.

130. Beneficio canonicale teologale «S. Girolamo» nella cattedrale.

131. Beneficio canonicale semplice «SS. Annunziata» nella cattedrale.

132. Beneficio canonicale semplice «SS. Assunta» nella cattedrale.

133. Beneficio canonicale semplice «SS. Concezione» nella cattedrale.

134. Beneficio canonicale semplice «SS. Crocifisso» nella cattedrale.

135. Beneficio canonicale semplice «S. Gaetano» nella cattedrale.

136. Beneficio canonicale semplice «S. Giustina» nella cattedrale.

137. Beneficio canonicale semplice «S. Maria dei Monti» nella cattedrale.

138. Beneficio canonicale semplice «Santo Rosario» nella cattedrale.

139. Beneficio canonicale semplice «S. Maria Maddalena» nella cattedrale.

140-141. Due benefici mansionariati «Sabbatucci» nella cattedrale.

142-145. Quattro benefici mansionariati «S. Nicolò» infra portas nella cattedrale.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

**87A3275**

---

DECRETO 6 aprile 1987.

**Rettifica al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentosettantatre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentottantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Udine.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentosettantatre parrocchie costituite nella diocesi di Udine;

sono state dichiarate estinte quattrocentottantanove chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 agosto 1986, richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione della parrocchia al numero d'ordine 136 è la seguente:

136. Comune di Manzano, parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Nicolò Vescovo, sita in 33044 Manzano, frazione Oleis, via Vittorio Veneto n. 17;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 197 è la seguente:

197. Comune di Mortegliano, chiesa parrocchiale della SS. Trinità detta pure dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, sita in Mortegliano;

nell'elenco di cui all'art. 4 la successione al numero d'ordine 41 è così modificata:

41. Comune di Manzano, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 33044 Manzano, frazione Rosazzo, via Abbazia n. 5, la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Nicolò Vescovo, sita in 33044 Manzano, frazione Oleis, via Vittorio Veneto n. 17

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

**87A3279**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 10 marzo 1987 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Rudolf Backes, console generale della Repubblica d'Austria a Milano;

Francesco Mario d'Elia, console onorario del Regno del Belgio a Venezia;

Giuseppe Genovese, console onorario del Regno del Belgio a Napoli;

Carl E. Rufelds, console generale del Canada a Milano;

Gus Seropian, console del Canada a Milano;

Robert J. Edington, console presso la sezione consolare dell'ambasciata del Canada a Roma;

Xenia S.S. Angelastri Cafasso, console onorario del Regno di Danimarca a San Remo;

Jean Paul Barre, console generale della Repubblica francese a Milano;

Roland Blatmann, console generale della Repubblica francese a Torino;

David Colins Brown, console generale aggiunto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Milano;

Derek Charles Levoir, vice console del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Napoli;

'Marko Ilič, console della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Trieste;

Lorenzo Buccellati, console generale onorario della Repubblica del Panama a Milano;

Guadalupe Valdés Guardia, vice console della Repubblica del Panama a Venezia;

Gabriela Victoria Maher Barrios, console generale della Repubblica del Panama a Venezia;

Ilhan Kiciman, console generale della Repubblica di Turchia a Napoli;

Francisco de Asis Borja Estrada, console degli Stati Uniti Messicani a Milano;

Maria Antonia Sanchez Gavito, console generale degli Stati Uniti Messicani a Milano;

Antonio Morfini, console onorario del Regno di Svezia a Bari;

Pablo González Muñoz, console generale della Repubblica del Venezuela a Genova;

Carlos Domingo Cartolano, console generale della Repubblica Orientale dell'Uraguay a Genova;

Silvio Fancellu, console onorario della Repubblica dell'Uruguay a Livorno.

**87A3016**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Foscarini» di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Venezia n. 23662/C 16 del 2 gennaio 1987, il liceo ginnasio statale «Foscarini» di Venezia è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.800.000 la cui rendita sarà devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio allo studente più meritevole. La borsa di studio è intestata al nome del preside prof. Vincenzo Pareschi ed offerta dal comitato promotore.

**87A2837**

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

geologia applicata;
istituzioni di fisica matematica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

lingue e letterature scandinave;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
topografia di Roma e dell'Italia antica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

genetica generale applicata alle scienze biomediche.

*Facoltà di agraria:*

arboricoltura generale;
economia del mercato dei prodotti agricoli.

UNIVERSITÀ DI URBINO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

biochimica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**87A3362**

## MINISTERO DEL TESORO

### Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantatre giorni e con scadenza il 15 ottobre 1987.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 3 aprile 1987 relativo alla emissione dei B.O.T. con durata centottantatre giorni fissata per il 15 aprile 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 95,50 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

**87A3449**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati.

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione manufatti per l'edilizia, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 16 agosto 1985 al 21 novembre 1985;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione manufatti per l'edilizia, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 22 novembre 1985 al 19 febbraio 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in comune di Sigillo (Perugia), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 22 ottobre 1985 al 22 gennaio 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 15 marzo 1985;
causa: crisi di settore.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in comune di Sigillo (Perugia), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 23 gennaio 1986 al 22 aprile 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 15 marzo 1985;
causa: crisi di settore.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore alimentare, operanti in comune di Comiso (Ragusa), a decorrere dal 14 febbraio 1984:

periodo: dal 15 agosto 1984 al 19 novembre 1984;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi di settore.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 21 giugno 1985 al 24 settembre 1985;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 25 settembre 1985 al 23 dicembre 1985;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 24 dicembre 1985 al 21 giugno 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 22 giugno 1986 al 18 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 17 settembre 1985:

periodo: dal 21 marzo 1986 al 23 giugno 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 17 settembre 1985:

periodo: dal 24 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 17 settembre 1985:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 20 marzo 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede in Stagno (Livorno), e stabilimento di Stagno (Livorno), a decorrere dal 1° maggio 1985:

periodo: dall'8 maggio 1986 al 3 novembre 1986;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Moie di Maiolati (Ancona), a decorrere dal 21 settembre 1985:

periodo: dal 23 marzo 1986 al 27 giugno 1986;
delibera CIPI 14 ottobre 1986 con effetto dal 15 agosto 1985;
causa: crisi di settore.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Moie di Maiolati (Ancona), a decorrere dal 21 settembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1986 al 25 settembre 1986;
delibera CIPI 14 ottobre 1986 con effetto dal 15 agosto 1985;
causa: crisi di settore;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Moie di Maiolati (Ancona), a decorrere dal 21 settembre 1985:

periodo: dal 26 settembre 1986 al 24 marzo 1987;
delibera CIPI 14 ottobre 1986 con effetto dal 15 agosto 1985;
causa: crisi di settore.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Frateli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), a decorrere dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
delibera CIPI 7 agosto 1981 con effetto dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ma.Wa.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 2 ottobre 1986;
delibera CIPI 15 aprile 1986 con effetto dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ma.Wa.* con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 3 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 15 aprile 1986 con effetto dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimenti di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 23 luglio 1986 al 21 ottobre 1986;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 gennaio 1987;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 20 gennaio 1987 al 18 luglio 1987;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.M.A.*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), a decorrere dal 18 aprile 1987:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 18 aprile 1987;
delibera CIPI 19 maggio 1983 con effetto dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

24) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore estrazione materiali lapidei, operanti in comune di Uta (Cagliari), a decorrere dal 12 gennaio 1985:

periodo: dal 14 luglio 1985 al 17 ottobre 1985;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore estrazione materiali lapidei, operanti in comune di Uta (Cagliari), a decorrere dal 12 gennaio 1985:

periodo: dal 18 ottobre 1985 al 16 aprile 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore estrazione materiali lapidei, operanti in comune di Uta (Cagliari), a decorrere dal 12 gennaio 1985:

periodo: dal 17 aprile 1986 al 13 ottobre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 settembre 1985:

periodo: dal 28 marzo 1986 al 26 giugno 1986;
delibera CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 settembre 1985:

periodo: dal 27 giugno 1986 al 24 settembre 1986;
delibera CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 16 gennaio 1986:

periodo: dal 19 luglio 1986 al 17 ottobre 1986;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 16 gennaio 1986:

periodo: dal 18 ottobre 1986 al 15 gennaio 1987;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ballarini*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 28 agosto 1986 al 25 novembre 1986;
delibera CIPI 8 giugno 1983 con effetto dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ballarini*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 26 novembre 1986 al 23 febbraio 1987;
delibera CIPI 8 giugno 1983 con effetto dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Curzio Nitoglia*, con sede in Civita di Oricola (L'Aquila) e stabilimento di Civita di Oricola (L'Aquila), a decorrere dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 10 maggio 1986 all'8 agosto 1986;
delibera CIPI 10 luglio 1985 con effetto dall'11 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Curzio Nitoglia*, con sede in Civita di Oricola (L'Aquila) e stabilimento di Civita di Oricola (L'Aquila), a decorrere dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 9 agosto 1986 al 6 novembre 1986;
delibera CIPI 10 luglio 1985 con effetto dall'11 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Farmochimica Reatina*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 28 dicembre 1986 al 27 marzo 1987;
delibera CIPI 19 ottobre 1983 con effetto dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Farmochimica Reatina*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 28 marzo 1987 al 25 giugno 1987;
delibera CIPI 19 ottobre 1983 con effetto dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Me.Res. - Meridionali Resine*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino, a decorrere dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 18 giugno 1986 al 16 settembre 1986;
delibera CIPI 6 dicembre 1981 con effetto dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Me.Res. - Meridionali Resine*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino, a decorrere dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 15 dicembre 1986;
delibera CIPI 6 dicembre 1981 con effetto dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Me.Res. - Meridionali Resine*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino, a decorrere dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 16 dicembre 1986 al 13 giugno 1987;
delibera CIPI 6 dicembre 1981 con effetto dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 27 aprile 1985 al 29 luglio 1985;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 30 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 25 aprile 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 26 aprile 1986 al 22 ottobre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.d.f. E.T.I.* con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e stabilimento di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), a decorrere dal 2 marzo 1986:

periodo: dal 4 settembre 1986 al 3 dicembre 1986;
delibera CIPI 8 giugno 1983 con effetto dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.d.f. E.T.I.* con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e stabilimento di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), a decorrere dal 2 marzo 1986:

periodo: dal 4 dicembre 1986 al 3 marzo 1987;
delibera CIPI 8 giugno 1983 con effetto dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 marzo 1986:

periodo: dal 20 settembre 1986 al 19 dicembre 1986;
delibera CIPI 11 luglio 1980 con effetto dal 12 marzo 1980;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 marzo 1986:

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 19 marzo 1987;
delibera CIPI 11 luglio 1980 con effetto dal 12 marzo 1980;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.I.P.A.* con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 7 marzo 1986:

periodo: dal 9 settembre 1986 al 10 dicembre 1986;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dall'11 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.I.P.A.* con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 7 marzo 1986:

periodo: dall'11 dicembre 1986 al 10 marzo 1987;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dall'11 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1986 al 29 settembre 1986;
delibera CIPI 28 ottobre 1982 con effetto dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
delibera CIPI 28 ottobre 1982 con effetto dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, a decorrere dal 17 dicembre 1985:

periodo: dal 17 giugno 1986 al 20 settembre 1986;
delibera CIPI 6 maggio 1981 con effetto dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano a decorrere dal 17 dicembre 1985:

periodo: dal 21 settembre 1986 al 19 dicembre 1986;
delibera CIPI 6 maggio 1981 con effetto dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. General Tex*, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 21 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
delibera CIPI 13 febbraio 1986 con effetto dal 3 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. General Tex*, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 20 dicembre 1986;
delibera CIPI 13 febbraio 1986 con effetto dal 3 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderie S. Salvo*, con sede in S. Salvo (Chieti) e stabilimento di S. Salvo (Chieti), a decorrere dal 13 aprile 1985:

periodo: dal 15 ottobre 1985 al 17 gennaio 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 22 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderie S. Salvo*, con sede in S. Salvo (Chieti) e stabilimento di S. Salvo (Chieti), a decorrere dal 13 aprile 1985:

periodo: dal 18 gennaio 1986 al 17 aprile 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 22 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderie S. Salvo*, con sede in S. Salvo (Chieti) e stabilimento di S. Salvo (Chieti), a decorrere dal 13 aprile 1985:

periodo: dal 18 aprile 1986 al 14 ottobre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 22 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 19 gennaio 1985:

periodo: dal 28 luglio 1985 al 26 ottobre 1985;
delibera CIPI 15 febbraio 1981 con effetto dal 20 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 19 gennaio 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1985 al 24 aprile 1986;
delibera CIPI 15 febbraio 1981 con effetto dal 20 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 19 gennaio 1985:

periodo: dal 25 aprile 1986 al 23 luglio 1986;
delibera CIPI 15 febbraio 1981 con effetto dal 20 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. O.C.M.A.* con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 24 agosto 1986;
delibera CIPI 27 aprile 1984 con effetto dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. O.C.M.A.* con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 novembre 1986;
delibera CIPI 27 aprile 1984 con effetto dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rondine*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 1° novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1984 al 1° agosto 1984;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 13 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rondine*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 1° novembre 1983:

periodo: dal 2 agosto 1984 al 28 gennaio 1985;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 13 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rondine*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 1° novembre 1983:
periodo: dal 29 gennaio 1985 al 27 luglio 1985;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 13 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rondine*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 1° novembre 1983:
periodo: dal 28 luglio 1985 al 25 ottobre 1985;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 13 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 1° luglio 1986 al 2 ottobre 1986;
delibera CIPI 22 marzo 1984 con effetto dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 3 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 22 marzo 1984 con effetto dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 29 giugno 1987;
delibera CIPI 22 marzo 1984 con effetto dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nese*, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo), a decorrere dal 17 dicembre 1985:
periodo: dal 22 giugno 1986 al 20 settembre 1986;
delibera CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nese*, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo), a decorrere dal 17 dicembre 1985:
periodo: dal 21 settembre 1986 al 19 dicembre 1986;
delibera CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 4 marzo 1986:
periodo: dal 5 settembre 1986 al 4 dicembre 1986;
delibera CIPI 29 luglio 1982 con effetto dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 4 marzo 1986:
periodo: dal 5 dicembre 1986 al 4 marzo 1987;
delibera CIPI 29 luglio 1982 con effetto dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Atlas Holzwerke*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), a decorrere dal 9 febbraio 1986:
periodo: dal 10 agosto 1986 al 7 novembre 1986;
delibera CIPI 5 maggio 1983 con effetto dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Atlas Holzwerke*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), a decorrere dal 9 febbraio 1986:
periodo: dall'8 novembre 1986 al 5 febbraio 1987;
delibera CIPI 5 maggio 1983 con effetto dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), a decorrere dal 28 febbraio 1986:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 29 novembre 1986;
delibera CIPI 29 maggio 1980 con effetto dal 28 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), a decorrere dal 28 febbraio 1986:
periodo: dal 30 novembre 1986 al 27 febbraio 1987;
delibera CIPI 29 maggio 1980 con effetto dal 28 dicembre 1979,
causa: crisi aziendale.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mipa*, con sede in Vicopisano (Pisa) e stabilimento di Vicopisano (Pisa), a decorrere dal 27 marzo 1986:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984,
causa: crisi aziendale.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mipa*, con sede in Vicopisano (Pisa) e stabilimento di Vicopisano (Pisa), a decorrere dal 27 marzo 1986:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 marzo 1987;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984,
causa: crisi aziendale.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stivy*, con sede in Crespina (Pisa) e stabilimento di Crespina (Pisa), a decorrere dal 12 aprile 1986:
periodo: dal 15 ottobre 1986 al 13 gennaio 1987;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984,
causa: crisi aziendale.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stivy*, con sede in Crespina (Pisa) e stabilimento di Crespina (Pisa), a decorrere dal 12 aprile 1986:
periodo: dal 14 gennaio 1987 al 13 aprile 1987;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984,
causa: crisi aziendale.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascina (Pisa) e stabilimento di Cascina (Pisa), a decorrere dal 16 maggio 1986:
periodo: dal 16 novembre 1986 al 14 febbraio 1987;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984,
causa: crisi aziendale.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascina (Pisa) e stabilimento di Cascina (Pisa), a decorrere dal 16 maggio 1986:
periodo: dal 15 febbraio 1987 al 15 maggio 1987;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984,
causa: crisi aziendale.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.O.L.G.I.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca), a decorrere dal 26 novembre 1985:
periodo: dal 30 maggio 1986 al 30 agosto 1986;
delibera CIPI 10 luglio 1985 con effetto dal 17 settembre 1984,
causa: crisi aziendale.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.O.L.G.I.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca), a decorrere dal 26 novembre 1985:
periodo: dal 31 agosto 1986 al 29 novembre 1986;
delibera CIPI 10 luglio 1985 con effetto dal 17 settembre 1984,
causa: crisi aziendale.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 26 febbraio 1986:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 29 novembre 1986;
delibera CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 26 febbraio 1986:
periodo: dal 30 novembre 1986 al 27 febbraio 1987;
delibera CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

89) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Balducci*, con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dall'8 settembre 1986 al 7 dicembre 1986;
delibera CIPI 11 ottobre 1984 con effetto dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

90) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Balducci*, con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 marzo 1987;
delibera CIPI 11 ottobre 1984 con effetto dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Montevivo*, con sede in Firenze e stabilimento di Empoli (Firenze), a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dall'8 luglio 1986 all'11 ottobre 1986;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

92) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Montevivo*, con sede in Firenze e stabilimento di Empoli (Firenze), a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 12 ottobre 1986 al 9 gennaio 1987;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

93) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Montevivo*, con sede in Firenze e stabilimento di Empoli (Firenze), a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 10 gennaio 1987 all'8 luglio 1987;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Europa*, con sede in Torrita di Siena (Siena) e stabilimento di Torrita di Siena (Siena), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 28 maggio 1986 al 25 agosto 1986;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

95) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Europa*, con sede in Torrita di Siena (Siena) e stabilimento di Torrita di Siena (Siena), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 26 agosto 1986 al 23 novembre 1986;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

96) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartofan*, con sede in Marlia (Lucca) e stabilimenti di Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca) e Marlia di Capannori (Lucca), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 24 luglio 1986;
delibera CIPI 30 marzo 1983 con effetto dal 2 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

97) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartofan*, con sede in Marlia (Lucca) e stabilimenti di Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca) e Marlia di Capannori (Lucca), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 25 luglio 1986 al 22 ottobre 1986;
delibera CIPI 30 marzo 1983 con effetto dal 2 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

98) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 25 settembre 1986;
delibera CIPI 26 novembre 1982 con effetto dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale.

99) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 26 settembre 1986 al 24 dicembre 1986;
delibera CIPI 26 novembre 1982 con effetto dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale.

100) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dall'8 ottobre 1985:

periodo: dal 13 aprile 1986 al 12 luglio 1986;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

101) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dall'8 ottobre 1985:

periodo: dal 13 luglio 1986 al 10 ottobre 1986;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

102) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Vitrum*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze), a decorrere dal 6 maggio 1986:

periodo: dall'8 novembre 1986 al 5 febbraio 1987;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

103) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Vitrum*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze), a decorrere dal 6 maggio 1986:

periodo: dal 6 febbraio 1987 al 6 maggio 1987;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

104) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 1° novembre 1986 al 3 febbraio 1987;
delibera CIPI 30 marzo 1983 con effetto dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

105) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 4 febbraio 1987 al 4 maggio 1987;
delibera CIPI 30 marzo 1983 con effetto dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

106) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Portedil*, con sede in Calcinelli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli (Pesaro), a decorrere dal 1° ottobre 1985:

periodo: dal 4 aprile 1986 al 7 luglio 1986;
delibera CIPI 19 settembre 1985 con effetto dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

107) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Portedil*, con sede in Calcinelli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli (Pesaro), a decorrere dal 1° ottobre 1985:

periodo: dall'8 luglio 1986 al 5 ottobre 1986;
delibera CIPI 19 settembre 1985 con effetto dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

108) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), a decorrere dal 29 settembre 1985:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
delibera CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

109) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), a decorrere dal 29 settembre 1985:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 27 settembre 1986;
delibera CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

110) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Unione gomma*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), a decorrere dal 30 marzo 1986:

periodo: dal 1° ottobre 1986 al 3 gennaio 1987;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 1° aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

111) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Unione gomma*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), a decorrere dal 30 marzo 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 3 aprile 1987;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 1° aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

112) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), a decorrere dal 2 novembre 1985:

periodo: dal 5 maggio 1986 all'8 agosto 1986;
delibera CIPI 28 ottobre 1982 con effetto dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

113) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), a decorrere dal 2 novembre 1985:

periodo: dal 9 agosto 1986 al 6 novembre 1986;
delibera CIPI 28 ottobre 1982 con effetto dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

114) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), a decorrere dal 2 novembre 1985:

periodo: dal 7 novembre 1986 al 5 maggio 1987;
delibera CIPI 28 ottobre 1982 con effetto dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

115) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova e stabilimento di Predosa (Alessandria), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 19 ottobre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1982 con effetto dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

116) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova e stabilimento di Predosa (Alessandria), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 17 gennaio 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1982 con effetto dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

117) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sanber*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 21 settembre 1985:

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
delibera CIPI 4 febbraio 1983 con effetto dal 27 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

118) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sanber*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 21 settembre 1985:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 20 settembre 1986;
delibera CIPI 4 febbraio 1983 con effetto dal 27 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

119) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nutralgum*, con sede in Milano e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
delibera CIPI 28 novembre 1985 con effetto dal 24 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

120) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nutralgum*, con sede in Milano e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 giugno 1986;
delibera CIPI 28 novembre 1985 con effetto dal 24 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

121) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elder*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 15 marzo 1986:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 16 dicembre 1986;
delibera CIPI 24 giugno 1982 con effetto dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

122) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elder*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 15 marzo 1986:

periodo: dal 17 dicembre 1986 al 16 marzo 1987;
delibera CIPI 24 giugno 1982 con effetto dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

123) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'11 maggio 1986:

periodo: dal 15 novembre 1986 al 16 febbraio 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1982 con effetto dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

124) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'11 maggio 1986:

periodo: dal 17 febbraio 1987 al 17 maggio 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1982 con effetto dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

125) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alvi*, con sede in Villesse (Gorizia) e stabilimento di Villesse (Gorizia), a decorrere dal 20 aprile 1985:

periodo: dal 22 ottobre 1985 al 24 gennaio 1986;
delibera CIPI 27 maggio 1982 con effetto dal 7 dicembre 1981,
causa: crisi aziendale.

126) Lavoratori licenziati dall'azienda *Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 25 ottobre 1986 al 27 gennaio 1987,
delibera CIPI 5 maggio 1983 con effetto dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

127) Lavoratori licenziati dall'azienda *Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 28 gennaio 1987 al 27 aprile 1987;
delibera CIPI 5 maggio 1983 con effetto dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

128) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Aifel*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 30 settembre 1986 al 29 dicembre 1986;
delibera CIPI 9 luglio 1981 con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale.

129) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camerano*, con sede in Grugliasco (Alessandria) e stabilimento di Grugliasco (Alessandria), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 settembre 1986 al 5 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 maggio 1982 con effetto dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

130) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camerano*, con sede in Grugliasco (Alessandria) e stabilimento di Grugliasco (Alessandria), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 dicembre 1986 al 5 marzo 1987;
delibera CIPI 27 maggio 1982 con effetto dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

131) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Valigeria Carlo Ragazzoni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 7 luglio 1986 al 5 ottobre 1986;
delibera CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

132) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Valigeria Carlo Ragazzoni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 3 gennaio 1987;
delibera CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

133) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio di Lombardia*, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
delibera CIPI 11 ottobre 1984 con effetto dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

134) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio di Lombardia*, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 31 gennaio 1987;
delibera CIPI 11 ottobre 1984 con effetto dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

135) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Officine elettromeccaniche Colombini*, con sede in Inveruno (Milano) e stabilimento di Inveruno (Milano), a decorrere dal 10 ottobre 1985:

periodo: dal 13 aprile 1986 all'11 luglio 1986;
delibera CIPI 31 ottobre 1985 con effetto dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

136) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Officine elettromeccaniche Colombini*, con sede in Inveruno (Milano) e stabilimento di Inveruno (Milano), a decorrere dal 10 ottobre 1985:

periodo: dal 12 luglio 1986 al 9 ottobre 1986;
delibera CIPI 31 ottobre 1985 con effetto dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

137) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ime-Veto*, con sede in Milano e stabilimento di Vittuone (Milano), a decorrere dal 28 ottobre 1985:

periodo: dal 6 maggio 1986 al 4 agosto 1986;
delibera CIPI 11 ottobre 1984 con effetto dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

138) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ime-Veto*, con sede in Milano e stabilimento di Vittuone (Milano), a decorrere dal 28 ottobre 1985:

periodo: dal 5 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
delibera CIPI 11 ottobre 1984 con effetto dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

139) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ime-Veto*, con sede in Milano e stabilimento di Vittuone (Milano), a decorrere dal 28 ottobre 1985:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° maggio 1987;
delibera CIPI 11 ottobre 1984 con effetto dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

140) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzificio fratelli Carabelli*, con sede in Solbiate Arno (Varese) e stabilimento di Solbiate Arno (Varese), a decorrere dal 27 ottobre 1985:

periodo: dal 29 aprile 1986 al 2 agosto 1986;
delibera CIPI 30 marzo 1983 con effetto dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

141) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzificio fratelli Carabelli*, con sede in Solbiate Arno (Varese) e stabilimento di Solbiate Arno (Varese), a decorrere dal 27 ottobre 1985:

periodo: dal 3 agosto 1986 al 31 ottobre 1986;
delibera CIPI 30 marzo 1983 con effetto dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

142) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gianesi*, con sede in Milano e stabilimento in Zavattarello (Pavia), a decorrere dal 15 ottobre 1985:

periodo: dal 20 aprile 1986 al 21 luglio 1986;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

143) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gianesi*, con sede in Milano e stabilimento in Zavattarello (Pavia), a decorrere dal 15 ottobre 1985:

periodo: dal 22 luglio 1986 al 19 ottobre 1986;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

144) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Giudici Cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 6 luglio 1986 al 4 ottobre 1986;
delibera CIPI 8 agosto 1984 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

145) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Giudici Cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 2 gennaio 1987;
delibera CIPI 8 agosto 1984 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

146) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. G.M.R.*, con sede in Dello (Brescia) e stabilimento di Dello (Brescia), a decorrere dall'11 ottobre 1985:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 17 luglio 1986;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

147) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. G.M.R.*, con sede in Dello (Brescia) e stabilimento di Dello (Brescia), a decorrere dall'11 ottobre 1985:

periodo: dal 18 luglio 1986 al 15 ottobre 1986;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

148) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Dall'Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 10 aprile 1986 al 9 luglio 1986;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

149) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Dall'Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 10 luglio 1986 al 7 ottobre 1986;
delibera CIPI 3 ottobre 1984 con effetto dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

150) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lucita*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Poggibonsi (Siena), a decorrere dal 27 febbraio 1986:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 29 novembre 1986;
delibera CIPI 28 novembre 1985 con effetto dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

151) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartiera S. Giusto*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca), a decorrere dal 19 marzo 1986:

periodo: dal 20 settembre 1986 al 23 dicembre 1986;
delibera CIPI 3 luglio 1986 con effetto dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

152) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartiera S. Giusto*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca), a decorrere dal 19 marzo 1986:

periodo: dal 24 dicembre 1986 al 23 marzo 1987;
delibera CIPI 3 luglio 1986 con effetto dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

153) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Italo americana Prentice*, con sede in Milano e stabilimenti di Brugherio (Milano) e Vimercate (Milano), a decorrere dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 1° agosto 1986 al 29 ottobre 1986;
delibera CIPI 20 dicembre 1984 con effetto dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

154) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), a decorrere dall'11 aprile 1986:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 15 gennaio 1987;
delibera CIPI 19 novembre 1981 con effetto dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale.

155) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), a decorrere dall'11 aprile 1986:

periodo: dal 16 gennaio 1987 al 15 aprile 1987;
delibera CIPI 19 novembre 1981 con effetto dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale.

156) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1976:

periodo: dal 30 novembre 1985 al 28 maggio 1986;
delibera CIPI 6 agosto 1977 con effetto dal 1° luglio 1976;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 31 ottobre 1977.

157) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 29 settembre 1985 al 27 dicembre 1985;
delibera CIPI 22 febbraio 1980 con effetto dal 20 luglio 1978;
causa: crisi di settore
primo decreto ministeriale: 12 marzo 1980.

158) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 28 dicembre 1985 al 25 giugno 1986;
delibera CIPI 22 febbraio 1980 con effetto dal 20 luglio 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 marzo 1980.

159) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tomassi mobili*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Broccostella (Frosinone) e Sora (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1980:

periodo: dal 30 luglio 1985 al 25 gennaio 1986;
delibera CIPI 24 luglio 1979 con effetto dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 settembre 1981.

160) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tomassi mobili*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimenti di Broccostella (Frosinone) e Sora (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1980:

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 24 luglio 1986;
delibera CIPI 24 luglio 1979 con effetto dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 settembre 1981.

161) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, a decorrere dal 28 settembre 1981:

periodo: dal 2 dicembre 1986 al 30 maggio 1987;
delibera CIPI 9 marzo 1979 con effetto dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 febbraio 1984.

162) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 17 dicembre 1984 al 14 giugno 1985;
delibera CIPI 6 maggio 1981 con effetto dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

163) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 15 giugno 1985 all'11 dicembre 1985;
delibera CIPI 6 maggio 1981 con effetto dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

164) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 12 dicembre 1985 al 9 giugno 1986;
delibera CIPI 6 maggio 1981 con effetto dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

165) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa, Beta, Gamma, Delta Tex*, con sede in Bitti (Nuoro) e stabilimento di Bitti (Nuoro), a decorrere dal 14 novembre 1982:

periodo: dal 2 agosto 1986 al 30 ottobre 1986;
delibera CIPI 22 febbraio 1979 con effetto dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1984.

166) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. coop. Italtermic*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1982:

periodo: dall'11 luglio 1986 al 6 gennaio 1987;
delibera CIPI 19 novembre 1981 con effetto dal 4 febbraio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 aprile 1984.

167) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Meridalma Cip 200*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dall'8 agosto 1983:

periodo: dal 31 gennaio 1986 al 29 luglio 1986;
delibera CIPI 5 agosto 1980 con effetto dal 1° marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

168) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Meridalma Cip 200*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dall'8 agosto 1983:

periodo: dal 30 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
delibera CIPI 5 agosto 1980 con effetto dal 1° marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

169) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vela confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 26 settembre 1986 al 24 marzo 1987;
delibera CIPI 28 novembre 1985 con effetto dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° dicembre 1986.

170) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cartindustria F.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone, a decorrere dall'8 settembre 1983:

periodo: dal 4 marzo 1986 al 30 agosto 1986;
delibera CIPI 27 gennaio 1982 con effetto dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

171) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cartindustria F.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone), e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dall'8 settembre 1983:

periodo: dal 31 agosto 1986 al 26 febbraio 1987;
delibera CIPI 27 gennaio 1982 con effetto dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

172) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venchi Unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, a decorrere dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 4 luglio 1986 al 30 dicembre 1986;
delibera CIPI 20 luglio 1978 con effetto dal 30 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 luglio 1984.

173) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Romanelli giocattoli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 17 ottobre 1983:

periodo: dal 7 ottobre 1986 al 4 aprile 1987;
delibera CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984.

174) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 novembre 1986;
delibera CIPI 5 maggio 1983 con effetto dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

175) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 21 maggio 1987;
delibera CIPI 5 maggio 1983 con effetto dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

176) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 7 aprile 1984:

periodo: dal 2 ottobre 1986 al 30 marzo 1987;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 luglio 1985.

177) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 30 dicembre 1983:

periodo: dal 25 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 marzo 1985.

178) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cosmetici operanti in comune di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:

periodo: dal 22 novembre 1986 al 20 maggio 1987;
delibera CIPI 19 giugno 1985 con effetto dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

179) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 16 agosto 1986 all'11 febbraio 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1983 con effetto dal 24 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1985.

180) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrialfin*, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano Faiano (Salerno), a decorrere dal 20 novembre 1984:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 15 maggio 1987;
delibera CIPI 11 agosto 1980 con effetto dal 10 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 ottobre 1985.

181) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 3 novembre 1984:

periodo: dal 3 agosto 1986 al 29 gennaio 1987;
delibera CIPI 5 giugno 1983 con effetto dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

182) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 24 aprile 1987;
delibera CIPI 7 agosto 1981 con effetto dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

183) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Silver Sud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 27 dicembre 1986 al 24 giugno 1987;
delibera CIPI 23 settembre 1983 con effetto dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

184) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Mennuni*, con sede in Frascati (Roma) e stabilimento di Frascati (Roma), a decorrere dal 10 marzo 1983:

periodo: dall'11 settembre 1984 al 9 marzo 1985;
delibera CIPI 25 settembre 1980 con effetto dal 22 ottobre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

185) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.C.S. - Industria carni Saltari*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 27 marzo 1987;
delibera CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

**87A3119**

# REGIONE LAZIO

## Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Bacucco e Bagnaccio, in comune di Viterbo

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta del presidente della giunta regionale;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1983 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica completo ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito del comune di Viterbo, zone di Bacucco e Bagnaccio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viterbo;

Visto che nessuna opposizione è pervenuta contro la proposta di vincolo;

Riconosciuto che la zona presenta caratteristiche di integrità ambientali di alto valore paesistico con numerosi punti panoramici, nonché l'esistenza di affioramenti di acque sulfuree ed emergenze archeologiche già protette da vincolo ai sensi della legge n. 1089/39;

all'unanimità

Delibera:

Le località di Bacucco e Bagnaccio del comune di Viterbo hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 87 della strada statale n. 2 Cassia segue a sud limiti delle particelle 2 e 1 del foglio catastale n. 117 fino ad incontrare la strada vicinale di piazza d'Armi; segue questa verso sud-ovest continuando prima lungo il limite delle particelle 16 e 5 e quindi in direzione est lungo i limiti delle particelle 23, 24 e 25. Prosegue lungo la strada comunale del Bagnaccio o Doganale Cassia Vecchia, lungo il limite sud della particella 10 del foglio catastale n. 116. Incrociando il fosso del Casalino segue questo in direzione nord percorrendo il limite est della particella 18 del foglio catastale n. 89 fino ad incontrare la strada comunale vecchia di Marta. Segue questa in direzione nord-ovest ad incontrare la diramazione sud del fosso del Fontanile che percorre fino alla confluenza del fosso sopradescritto e lungo questo in direzione est, oltre la strada provinciale Martana, si congiunge con la strada statale n. 2 Cassia, che segue verso sud fino a raccordarsi al km c.a. con il punto di partenza.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Viterbo.

La regione Lazio curerà che il comune di Viterbo provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale stesso.

Roma, addì 15 gennaio 1985

*Il presidente:* PANIZZI

**87A3368**

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Valle del Treja», nel territorio dei comuni di Nepi, Civita Castellana, Calcata, Castel S. Elia e Faleria.**

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 aprile 1981 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito dei comuni di Nepi, Civita Castellana, Calcata, Castel S. Elia, Faleria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Nepi, Civita Castellana, Calcata, Castel S. Elia, Faleria;

Vista la opposizione presentata contro la suddetta proposta di vincolo dalle società «Colli Etruschi e Monte Antico» a r.l. propietari dei terreni siti nel comune di Nepi, a mezzo del loro legale rappresentante amministratore unico dott. Luigi Giannelli Venuti;

Considerato che la opposizione sopra riportata non può accogliersi in quanto la richiesta di restrizione del vincolo verrebbe ad escludere una zona sottoposta già a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39 costituendo un documento dell'economia agricola dell'età romana del territorio di Nepi ed anche in considerazione che il vincolo stesso non impone il divieto assoluto di edificabilità, ma comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella località vincolata di presentare alla competente regione Lazio per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Udita la ralazione dell'assessore preposto alla tutela ambientale, il quale ha riferito:

*a)* che in data 8 luglio 1985 sono stati convocati i rappresentanti dei comuni interessati, i quali hanno espresso valutazioni e specifiche richieste di verifica su alcuni ambiti territoriali;

*b)* che in particolare il sindaco del comune di Castel S. Elia aveva chiesto lo stralcio delle zone destinate ad uso di espansione residenziale ed artigianale previste nel piano regolatore generale, mentre il comune di Calcata, evidenziando la completa inclusione del proprio territorio comunale nel perimetro del vincolo, aveva chiesto lo stralcio della zona denominata «Vigna Grande», ubicata ad est del vecchio centro storico ed esterna al perimetro del parco suburbano del Treja;

*c)* che i funzionari istruttori del competente servizio della tutela ambientale hanno compiuto sopralluoghi unitamente ai rappresentanti delle amministrazioni interessate sulle zone di cui al precedente punto *b)* ed hannno constatato:

per quanto riguarda le zone in comune di Castel S. Elia: che le zone suddette hanno, per la loro ubicazione a ridosso e coronamento del centro storico della forra del Treja, necessità di una particolare attenzione nella fase progettuale degli edifici da sottoporre a nulla-osta;

per quanto riguarda le zone del comune di Calcata: che l'insediamento indicato dal comune si è concretizzato in fabbricati aventi scarso pregio ambientale, essendo nato come nucleo abitato dopo il trasferimento dei residenti provenienti dal centro storico fatiscente di Calcata e quindi improntato all'emergenza abitativa; ma che tuttavia il nucleo resta inserito in un contesto naturale circostante di notevole pregio.

Si è anche rilevato che l'abitato presenta zone di completamento frammentate, carenza di verde e verde pubblico attrezzato e di attrezzature pubbliche.

A seguito del sopralluogo si è potuto constatare che l'applicazione delle norme di tutela ambientale, che comportano un previo nulla-osta sui progetti, potranno contribuire alla particolare cura auspicabile nella progettazione di opere architettoniche su un territorio di particolare interesse naturalistico;

*d)* che conseguenzialmente, a seguito della più accurata istruttoria svoltasi con la partecipazione dei rappresentanti comunali, emerge confermata l'opportunità della sottoposizione della zona medesima al vincolo paesistico;

*e)* che d'altronde una parte assai rilevante della zona ora sottoposta a vincolo paesistico risulta dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta ai vincoli della legge n. 1497/39, in conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi per la quasi totalità di territori coperti da boschi, ovvero sui quali insiste il parco suburbano del Treja ovvero percorsi da un fitta rete di corsi d'acqua pubblici, per i quali è prescritto il rispetto di 150 m per ciascuna riva; per cui la previsione del vincolo di cui alla presente deliberazione rappresenta una mera ricucitura e razionalizzazione dei vincoli che già esistono in forza della citata legge n. 431/85;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi, tenuto conto anche che le zone dei comuni di Nepi, Civita Castellana, Calcata, Castel S. Elia, Faleria, nel comprensorio denominato «Valle del Treja» costituisce un quadro di non comune bellezza, suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e di altissimo valore ambientale;

all'unanimità

Delibera:

La località denominata «Valle del Treja» comprendente i comuni di Nepi, Castel S. Elia, Civita Castellana, Calcata, Faleria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dalla via Flaminia a sud di Rignano Flaminio alle pendici del monte Viatonica, il confine prosegue verso nord fino alla doppia curva di Civita Castellana e passa poi al lato più esterno della forra fino a Falerii Novi. Per un tratto segue la strada provinciale per Viterbo fino all'incrocio con la strada che separa Falerii Novi dal Piano del Trullo oltre Cascina Santa Maria raggiungendo la forra del Rio del Purgatorio per riprendere al punto in cui incrocia il confine tra i comuni di Civita Castellana e Ronciglione. Il perimetro del vincolo proposto prosegue fino alla strada provinciale per Nepi e procedendo verso il casale L'Umiltà, incorpora la località monte Antico e San Marcello secondo il perimetro che partendo dalla confluenza della suddetta provinciale con il fosso della Cisternetta si segue verso ovest la curva di livello fino a quota 227, quindi prosegue verso sud fino a 230 per volgersi nuovamente verso ovest attorno alla quota 234, quindi di nuovo verso sud fino a quota 220 per dirigersi verso est lungo la quota 226 fino alla provinciale per Nepi riprendendo il confine a sud con la via Cassia che segue per un brevissimo tratto per prendere successivamente i fossi del Fontanile, del Pavone e Sarnacchiola.

Ancora a sud verso il fosso delle Vorghe per tornare sulla strada, quella cioè per Campagnano Romano dalle pendici del monte Gemini fino alla forra che costeggia il paese (Fosso dei Cappuccini). Di qui segue la strada per Morlupo da S. Rocco fino al P. Regolo e cioè il bivio per Magliano Romano prendendo quindi per questa strada, oltre il paese di Magliano Romano fino alla strada poderale che costeggia a destra monte Oliva e prosegue verso nord-est fino ad incrociare di nuovo la via Flaminia a sud di Rignano Flaminio.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Viterbo.

La regione Lazio curerà che i comuni di Nepi, Civita Castellana, Calcata, Castel S. Elia e Faleria provvedano all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale.

Roma, addì 8 ottobre 1985

*Il presidente:* MONTALI

**87A3366**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso, per titoli e per esami, a centonovantotto posti di direttore didattico nelle scuole elementari, comprese le scuole elementari della provincia di Bolzano in lingua italiana.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 8 agosto 1977, n. 595, che stabilisce in cinquemila posti l'organico del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, che stabilisce norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico;

Veduta la legge 2 giugno 1981, n. 271, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, rigurdante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi ed ispettivi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, riguardante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Veduta la legge 9 agosto 1986, n. 467;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1977, con il quale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati stabiliti gli orientamenti programmatici per le prove di esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione;

Veduti i decreti ministeriali 20 luglio 1979, 16 aprile 1984 e 6 agosto 1986 con i quali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale per la scuola elementare, è stato modificato, per la parte riguardante il programma d'esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione, il decreto ministeriale 28 gennaio 1977 di cui sopra;

Veduto il parere n. 2488/86 del 17 dicembre 1986 del Consiglio di Stato;

Considerato che dei cinquemila posti, relativi all'organico del personale direttivo della scuola elementare, quelli da conferire mediante concorso ordinario che risultano vacanti e disponibili, o che tali si prevedono ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, risultano alla data del 1° settembre 1987, n. 73 e alla data del 1° settembre 1988, n. 125;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso ordinario a centonovantotto posti di direttore didattico in prova (ottava qualifica funzionale) nelle scuole elementari.

Al concorso possono partecipare gli insegnanti elementari forniti di una qualsiasi laurea o diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, che abbiano maturato, dopo la nomina nel ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Sono inoltre, ammessi al concorso, alle predette condizioni, in quanto equiparati agli appartenenti al ruolo della scuola elementare, coloro i quali vi abbiano appartenuto e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.

Art. 2.

*Presentazione della domanda e dei titoli valutabili*

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dal precedente art. 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi della provincia di titolarità (o al sovrintendente scolastico di Bolzano), domanda redatta su carta legale (v. schema esemplificativo, allegato *C*), intestata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione III Sezione I Roma.

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda i candidati devono indicare:

*a)* il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta). Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio quello del marito, ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151;

*b)* il luogo e la data di nascita;

*c)* la sede di titolarità, nonché quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

*d)* il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (titolo di studio, servizio di ruolo) stabiliti per l'ammissione al concorso (1);

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

---

(1) I candidati che aspirano ad essere assegnati a sedi eventualmente disponibili nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano dovranno farne esplicita precisazione.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni, i titoli di studio e di servizio che siano valutabili secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 6 agosto 1986 (1).

Domanda e documenti, con un elenco degli stessi in carta libera in duplice esemplare, devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (2).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi o dalla sovrintendenza scolastica di Bolzano.

A tal fine i provveditorati agli studi e il sovrintendente scolastico di Bolzano avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario di ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo, sempreché il candidato non abbia documentato in merito.

Art. 3.

*Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili*

I titoli valutabili, nonché i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato dal precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditorati agli studi o della sovrintendenza di Bolzano.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Art. 4.

*Trasmissione delle domande al Ministero*

Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore e il sovrintendente invieranno al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - Sezione I, le domande e i documenti pervenuti, unitamente ad un elenco dei candidati che hanno presentato la domanda.

Nei confronti dei candidati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il provveditore agli studi (o il sovrintendente) riferirà al Ministero rimettendo, altresì, copia degli atti relativi alle sanzioni disciplinari irrogate.

Art. 5.

*Prove d'esame*

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, secondo le indicazioni di cui al programma (allegato *A*).

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *A*).

I candidati che aspirano ad essere assegnati nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano dovranno sostenere una prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo locale, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico (art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89).

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.

*La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero e di cui sarà data notizia nella* Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1987.*

*La prova orale avrà lugo in Roma.*

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio;

*b)* librettto ferroviario personale;

*c)* tessera postale o carta d'identità;

*d)* porto d'armi;

*e)* patente automobilistica;

*f)* passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

È vietato portare libri ed appunti. È consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purché esclusivamente linguistico.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero la prova scritta potrà avere luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, sarannno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

*Ammissione alla prova orale*

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 28 su 40 punti assegnati alla prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 28/40.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati, rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

*Preferenza a parità di merito*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - Sezione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quattro dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

---

(1) Ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo il candidato dovrà documentarne il riconoscimento ai fini giuridici ed economici.

(2) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici dei provveditorati e della sovrintendenza di Bolzano conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Art. 8.

*Graduatoria di merito*

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 6 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso ed è utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

La graduatoria di merito ha validità per due anni scolastici (secondo comma, art. 1, della legge 22 dicembre 1980, n. 928).

Art. 9.

*Presentazione documenti di rito per la nomina*

I candidati collocati utilmente nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito e, comunque entro e non oltre il primo mese di servizio, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti in carta legale:

*a)* stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi o sovrintendente di Bolzano;

*b)* diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il certificato (debitamente legalizzato secondo le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo) rilasciato dalla competente autorità con la dichiarazione che il certificato stesso «sostituisce l'originale in via di compilazione»;

*c)* certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria o dal medico militare del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma l'idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

*a)* che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, e che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

*b)* che ad eventuale accertamento, da parte dell'amministrazione, di precedenti penali o di carichi pendenti, risultino condannati per reati che comportino impedimento all'accesso ai pubblici uffici;

*c)* che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 10.

*Nomina*

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria del concorso, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina.

Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da precedenti impieghi pubblici di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione in servizio.

Il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti.

Decade parimenti dalla nomina il personale che, pur avendola accettata, non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Art. 11.

*Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero*

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione III Sezione I Roma, con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni il termine per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui all'art. 7 del presente bando.

Art. 12.

Gli allegati *A* e *B*, approvati con decreti ministeriali 28 gennaio 1977 e modificati con decreto ministeriale 6 agosto 1986, riguardanti il programma della prova scritta e orale e la tabella di valutazione dei titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1987

*Il Ministro:* FALCUCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987*
*Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 134*

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola elementare, e ai mezzi per perseguirle.

Essa deve essere articolata in modo tale da consentire l'accertamento, oltre che della preparazione tecnica, dell'attitudine e della capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Pertanto la prova scritta consisterà nella trattazione di alcune questioni metodologico-operative che il candidato dovrà sviluppare in modo sintetico, ma comunque inquadrandole in un contesto culturale di ordine generale.

PROVA ORALE

La prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Pertanto il candidato è tenuto a conoscere i seguenti argomenti d'esame:

1) *Educazione Scuola Società.*

Le problematiche relative alle scienze dell'educazione in ordine alla promozione dell'uomo e della società con riferimento ai più recenti contributi di ricerca della pedagogia, della psicologia, della sociologia.

La funzione della scuola nella problematica dell'educazione e nel contesto socio-politico attuale. Diritto allo studio ed uguaglianza delle opportunità educative.

Gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla scuola di base (ivi compresa la scuola dell'infanzia ed in rapporto alle dinamiche culturali e sociali).

Gli apporti formativi di altre istituzioni e organismi sociali: educazione permanente e scuola. Educazione familiare e scuola.

La partecipazione democratica e la scuola. Rapporti di interazione tra scuola e comunità sociale.

Presentazione di una bibliografia ragionata delle opere o passi consultati per la trattazione critica relativa ad uno o più argomenti sopra specificati ed in particolare di un'opera tra quelle indicate; tale bibliografia deve pervenire alla commissione, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la prova orale dell'interessato.

2) *La funzione direttiva.*

Promozione e coordinamento dell'attività educativa (valutazione critica dei programmi di studio e delle metodologie di insegnamento delle singole discipline; innovazione educativa; ricerca e sperimentazione; aggiornamento; organizzazione delle tecniche educative).

La comunità scolastica: pluralità degli interventi; specificità dei ruoli; dinamica dei rapporti interni ed esterni (dinamiche e lavoro di gruppo; animazione e conduzione dei gruppi nella comunità scolastica).

Organizzazione scolastica e programmazione educativa (tempo pieno; classi «aperte»; edilizia scolastica e organizzazione degli spazi in funzione educativa; progettazione curricolare; individualizzazione dell'insegnamento; problemi e tecniche della valutazione; tecnologie educative).

Rapporto e continuità tra scuola materna, scuola elementare e scuola media. Decondizionamento socio-culturale, inserimento handicappati e orientamento educativo finalizzati alla realizzazione del diritto allo studio.

Presentazione di una bibliografia ragionata delle opere o passi consultati per la trattazione critica relativa ad uno o più argomenti sopra specificati ed in particolare di un'opera fra quelle indicate; tale bibliografia deve pervenire alla commissione, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la prova orale del candidato.

3) *La scuola nell'ordinamento giuridico italiano.*

La Costituzione repubblicana.

Concetti fondamentali del diritto amministrativo: le fonti del diritto, le norme giuridiche, gli organi, gli atti amministrativi, la giustizia amministrativa.

Lo Stato e gli enti autarchici territoriali (con particolare riferimento alle competenze di questi ultimi in materia scolastica). L'organizzazione amministrativa: gli organi amministrativi dello Stato.

Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Ordinamento della scuola materna e della scuola elementare nel sistema scolastico italiano.

Stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

Responsabilità penali, civili, patrimoniali e disciplinari del direttore didattico.

Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di direzione.

Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto, a livello distrettuale, provinciale e nazionale.

Autonomia amministrativa e contabile della scuola.

Scuola-territorio; rapporti della scuola con gli enti locali e gli altri enti di gestione del territorio.

Sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale nella normativa in vigore.

I candidati che partecipano ai concorsi speciali riservati alle minoranze linguistiche dovranno avere una conoscenza approfondita del particolare ordinamento scolastico vigente nelle zone della rispettiva minoranza linguistica e delle competenze amministrative e legislative rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

---

ALLEGATO *B*

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) *Titoli di ammissione.*

Qualsiasi laurea o diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica congiunto al possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

*N.B.* — Il punteggio minimo di 2,00 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con una votazione di 6/10; il punteggio massimo di 5,25 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con la votazione massima di 10/10 e lode. La valutazione dei voti intermedi sarà effettuata in base alla seguente tabella di ragguaglio:

punti 2,00 ai 6/10; punti 2,75 ai 7/10; punti 3,50 agli 8/10; punti 4,25 ai 9/10; punti 5,00 ai 10/10; punti 5,25 alla lode.

Qualora non risulti la votazione del titolo, sarà attribuito il punteggio minimo di 2,00.

In caso di pluralità di titoli validi per l'ammissione, è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggior punteggio. Si valutano anche frazioni centesimali di punto.

2) *Titoli di servizio* (punteggio massimo 8,00):

| | |
|---|---|
| *a)* Servizio di ruolo, prestato come insegnante elementare per ogni anno scolastico | punti 0,40 |
| *b)* Servizio di direttore incaricato prestato all'estero (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 215) | » 0,80 |
| *c)* Servizio prestato come coadiutore del professore di pedagogia nelle esercitazioni di tirocinio presso gli istituti magistrali, per ogni anno | » 0,10 |
| *d)* Servizio prestato per esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università degli studi statali, per ogni anno | » 0,10 |

*N.B.* — Si valuta il servizio per un massimo di quindici anni (ivi compreso il pre-ruolo; il riconoscimento di quest'ultimo ai fini giuridici ed economici deve essere documentato per la valutazione).

I punteggi di cui alle lettere *c)* e *d)* sono attribuiti in aggiunta a quelli prestati per il servizio di insegnante.

Il servizio di direttore incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

La valutazione del servizio di direttore incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di insegnante.

Viene valutato sia il servizio prestato nelle scuole secondarie sia il servizio pre-ruolo riconosciuto formalmente ai fini giuridici ed economici.

3) *Titoli di studio e di cultura* (punteggio massimo 6,75):

| | |
|---|---|
| *a)* Inclusione nella graduatoria di merito in concorsi a posti di direttore didattico | punti 3,00 |
| *b)* Laurea o diploma universitario, oltre il titolo che è stato valutato per l'ammissione al concorso, da punti 0,20 a punti 2,40: | |
| con votazione inferiore a 77/110 | » 0,20 |
| con votazione da 77/110 a 87/110 | » 0,80 |
| con votazione da 88/110 a 98/110 | » 1,20 |
| con votazione da 99/110 a 104/110 | » 1,60 |
| con votazione da 105/110 a 109/110 | » 2,00 |
| con votazione da 110/110 | » 2,20 |
| con votazione da 110/110 e lode | » 2,40 |
| *c)* Diploma di specializzazione o di perfezionamento post-lauream rilasciato dalle competenti facoltà universitarie o dalla scuola normale superiore di Pisa (valutabile uno solo) | » 0,40 |
| *d)* Concorso vinto per cattedre di scuola secondaria (valutabile uno solo) | » 1,40 |
| *e)* Idoneità conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) | » 1,00 |
| *f)* Abilitazione conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) | » 0,70 |
| *g)* Diploma di assistente sanitario e di assistente sociale, diploma di specializzazione all'insegnamento ai minorati psichici, ai minorati fisici, ai ciechi e ai sordomuti, per ciascuno, fino ad un massimo di quattro | » 0,40 |
| *h)* Pubblicazioni attinenti le materie professionali, fino ad un massimo di | » 2,45 |

*N.B.* — Per la lettera *b)*, qualora non risulti la votazione del titolo sarà attribuito il punteggio minimo; una terza laurea o un terzo diploma non sono valutabili: è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggior punteggio.

Il punteggio relativo alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sarà attribuito solo se comprovato da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami, o per soli titoli ed il punteggio conseguito nonché l'indicazione del posto nella graduatoria generale di merito.

Per i soli concorsi le cui graduatorie risultino essere in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, gli interessati potranno presentare, in bollo, dichiarazione sostitutiva sottoscritta e autenticata nella firma di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il titolo di cui alla lettera *d)* assorbe quello di cui alle lettere *e)* ed *f)*; il titolo di cui alla lettera *e)* assorbe quello di cui alla lettera *f)*.

Per la lettera *g)*, i diplomi dello stesso tipo vengono valutati una sola volta.

Per la lettera *h)* la commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto qualora non ritenga l'opera meritevole di valutazione positiva.

4) *Detrazioni per sanzioni disciplinari.*

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

*a)* per «l'avvertimento scritto» irrogato dopo il 12 novembre 1974 punti 0,10

*b)* per la «censura» » 0,40

*c)* per la «sospensione dello stipendio» fino ad un mese » 2,00

*d)* per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano frazioni inferiori a quindici giorni) » 0,80

ALLEGATO C

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità (o al sovrintendente scolastico di Bolzano).

*Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione III Sezione I* Viale Trastevere ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1). .
nato a (provincia di. ... ....... .... )
insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di ... ... con sede di titolarità a ....
e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a ..
(provincia di .. .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a)* di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

*b)* di aspirare a sedi eventualmente disponibili nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano (da scrivere soltanto nel caso in cui il candidato intenda essere assegnato in provincia di Bolzano);

*c)* di avere subito procedimento penale o disciplinare ovvero di essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare (da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subito procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Alla presente allega i titoli valutabili di cui alla tabella allegata al bando di concorso (allegato *B*).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

località (provincia di .)
via n.c. (c.a.p. .)

Data,

Firma

Visto, per l'autenticazione della firma del sig. (2).

(1) Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio il cognome del marito ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

**87A3190**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso speciale, per esami, a trenta posti di chimico nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina a chimico in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente il potenziamento organico dei ruoli degli U.T.I.F e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, relativo allo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge n. 302/1984, richiamata dalla legge n. 462/86, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Considerato che a norma del quinto comma dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non opera la riserva in favore degli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a trenta posti di chimico in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Emilia-Romagna | 4 |
| Liguria | 1 |
| Lombardia | 13 |
| Piemonte | 6 |
| Sicilia | 2 |
| Veneto | 4 |

I candidati al concorso dovranno produrre domanda di partecipazione per l'assegnazione agli uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle sopra specificate.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immmissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A)* Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in chimica o chimica industriale conseguita presso una Università statale. Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

*B)* Età non superiore ai 35 anni. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra o per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

*C)* Cittadinanza italiana.

*D)* Godimento dei diritti politici.

*E)* Non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

*F)* Idoneità fisica all'impiego;

*G)* Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio stesso;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) di voler partecipare per l'assegnazione agli uffici siti in una delle regioni indicate nell'art. 1 del presente bando.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domande né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la suddetta prova orale, i documenti attestanti gli eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, per l'ammissione all'impiego.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

*a*) diploma originale di laurea in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*); qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato potrà essere prodotto un certificato attestante il possesso del titolo e la circostanza del mancato rilascio dell'originale.

Deve, altresì, essere prodotto il certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

*e)* certificato generale del casellario giudiziale;

*f)* documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g)* certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà attestare che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I vincitori assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)* dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

La prova d'esame consisterà in un colloquio in base al seguente programma:

chimica merceologica, tecnologica ed analitica;

analisi chimica quantitativa;

strumentazione chimica: principi e metodi analitici;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, dalla lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato, di brani che trattano di argomenti di chimica.

Art. 11.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Tale colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di 21/30.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso, tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nelle regioni di cui all'art. 1 del presente bando, rispettando nel limite dei posti spettanti a ciascuna regione, la preferenza indicata dagli interessati.

I vincitori che non abbiano indicato la regione in cui essere assegnati in caso di nomina, o che pur avendola indicata, in relazione al posto occupato in graduatoria ed ai posti complessivamente messi a concorso, non possono essere assegnati nella regione richiesta, verranno destinati d'ufficio a prestare servizio in una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria, della preferenza espressa dagli altri vincitori.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 16.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 17.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 16, possono essere conferiti entro il termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria medesima ed anche indipendentemente dalla regione richiesta ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1987

*Il Ministro:* VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1987*
*Registro n. 14 Finanze, foglio n. 361*

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

*Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi* - 00100 ROMA

Il sottoscritto.................................................................................
nato il ..................................... a..........................................................
(provincia di ...............................) e residente in ...............................
c.a.p. ....................... (provincia di ...............................) via...............
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a trenta posti di chimico in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici per la regione di ....................................... (1).

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché ...............................................

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...................................................................., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ........... ...............................................
conseguito presso ...................................................................................
in data ............................. e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico conseguito in data ............................ e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ...............................................

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso ed a permanere dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Data, ..............................

Firma ....................................

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ...........................................................................................

Visto per l'autenticità della firma del signor .............................

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 1 del presente bando.

87A3374

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di operaio qualificato nel ruolo del personale operaio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di operaio qualificato nel ruolo del personale operaio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei traporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 1151 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1986, si svolgerà il giorno 6 luglio 1987 presso il palazzo degli esami di Roma, via Girolamo Induno, con inizio alle ore 8,30.

87A3187

**Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

La comunicazione della sede di esame, dei giorni di svolgimento delle prove scritte e dell'ora di inizio delle prove stesse del concorso a trentatre posti di ispettore aggiunto in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1986, è ulteriormente rimandata alla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 giugno 1987.

87A3188

**Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

La comunicazione della sede di esame, del giorno di svolgimento della prova scritta e dell'ora di inizio della prova stessa del concorso a quarantaquattro posti di coadiutore in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1986, è ulteriormente rimandata alla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 giugno 1987.

87A3189

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di patologia delle piante forestali e del materiale di propagazione dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.**

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 27 marzo 1987 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di patologia delle piante forestali e del materiale di propagazione dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

87A3375

## AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Concorso, per esami, a due posti di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione con il mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore», presso la manifattura tabacchi di Torino.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, per la parte riguardante la riserva di posti a favore dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la determinazione n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 170, concernente nuove modalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale nell'amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con il quale è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso dalla prima alla quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/71710 del 18 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1986, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 163, con il quale sono stati stabiliti i nuovi contingenti dei profili professionali e delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/70895 del 10 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1984, registro n. 3, Monopoli, foglio n. 251, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, con il quale sono stati indetti due concorsi pubblici, di cui uno a due posti di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione con il mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore», presso la manifattura tabacchi di Torino, con riserva dell'80% dei posti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/62218 del 3 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1986, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 175, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, è stato dichiarato un solo vincitore del suddetto concorso e, più precisamente, il sig. Gallo Ignazio, nato a Palermo il 18 agosto 1955;

Visto il decreto ministeriale n. 00/69033 del 13 ottobre 1986, con il quale il predetto unico vincitore è stato dichiarato decaduto dal diritto alla nomina per aver rinunciato all'assunzione;

Atteso che, in relazione alle perduranti esigenze di servizio della manifattura tabacchi di Torino, occorre procedere all'indizione di un altro concorso pubblico a due posti di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione col mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore», pari cioè al numero dei posti, non coperti, previsti con il precedente analogo pubblico concorso indetto con il succitato decreto ministeriale n. 00/70895 del 10 gennaio 1984;

Accertato che, nel suddetto profilo professionale, sussiste la relativa disponibilità di posti tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Decreta:

Art. 1.

È indetto, nell'ambito della regione Piemonte, il seguente concorso pubblico per l'assunzione di personale della quinta qualifica funzionale: a due posti nel profilo professionale di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione con il mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore».

Il concorso verrà espletato dalla manifattura tabacchi di Torino ed i vincitori verranno destinati a prestare servizio presso la manifattura medesima.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

*a)* essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

*b)* aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della Polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

*c)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d)* avere l'idoneità fisica all'impiego.

*e)* non aver riportato alcuna delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure averne ottenuto la riabilitazione;

*f)* aver soddisfatto (gli aspiranti di sesso maschile) gli obblighi di leva, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle rispettive liste.

*g)* essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione n. 355 del 14 agosto 1974.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Domande di ammissione al concorso*

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Torino, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla manifattura tabacchi stessa entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate ovvero che risulteranno spedite alla manifattura tabacchi di Torino dopo il termine sopracitato.

La data di arrivo delle domande presentate direttamente alla manifattura tabacchi di Torino è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla manifattura tabacchi di Torino.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo, allegato *A* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni.

Gli aspiranti già dipendenti dell'amministrazione devono invece dichiarare sulla domanda soltanto:

il cognome, il nome e la qualifica rivestita;

il luogo e la data di nascita;

l'ufficio (manifattura, salina, deposito, ecc.) presso il quale prestano servizio;

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, compresi ovviamente i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

*Prova d'esame*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora che ad essi saranno precisati dalla manifattura tabacchi di Torino mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti, ai fini dell'accertamento della loro abilità professionale ad un esperimento pratico, integrato da domande scritte d'ordine teorico-pratico, di conduzione di caldaie a vapore e di installazione dei relativi accessori e delle tubazioni di allacciamento comportanti l'esecuzione a regola d'arte delle saldature e filettature occorrenti.

Come previsto dalla D.D.G. n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, all'esperimento pratico sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 17/20 mentre alla prova integrativa con domande scritte d'ordine teorico-pratico un punteggio fino ad un massimo di 3/20.

Conseguono l'idoneità i candidati che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 16/20 e, comunque, non meno di 14/20 nell'esperimento pratico e non meno di 1/20 nella prova integrativa.

L'ordine di svolgimento dell'esperimento pratico e della prova integrativa d'ordine teorico-pratico sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Ai fini della loro ammissione alla prova d'esame gli aspiranti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, se il candidato è dipendente statale;

*c)* tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983 citato nelle premesse.

Art. 6.

*Titoli di preferenza*

I candidati che avranno superato la prova d'esame saranno invitati, nei casi di parità di punteggio, a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Torino, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che diano titolo di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal precedente comma.

Art. 7.

*Formazione della graduatoria*

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Art. 8.

*Pubblicazione della graduatoria e gravami*

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di trenta giorni per le eventuali impugnative.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti*

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Torino, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

*A)* Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

*B)* Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

*C)* Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

*D)* Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

*E)* Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*F)* Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura ed il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

*G)* Documento militare, per i candidati di sesso maschile:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.
Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a)* se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;
*b)* se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a)* se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;
*b)* se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I vincitori dovranno produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

*Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta*

I candidati dichiarati vincitori, i quali fossero già dipendenti di ruolo ovvero in prova dell'amministrazione statale, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 9:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 9.
Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 9, lettera *F)*.

4) certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 9, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 9, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 9, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano;

5) certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata);

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11.

*Regolarizzazione dei documenti*

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 9 e 10, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

*Nomina dei vincitori e servizio di prova*

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo e di ogni altro emolumento spettante per legge alla quinta qualifica funzionale.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia, qualora avessero la residenza in una località diversa da quella dove assumeranno servizio.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nel termine assegnato, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere, giusta l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556, nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, del quale formano parte integrante gli allegati *A*, *B* e *C* sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 dicembre 1986

*Il Ministro:* VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1987*
*Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 96*

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo
da parte dei concorrenti non in servizio
nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

*Alla Manifattura tabacchi* Corso
Regio Parco n. 142 - 10154
TORINO

Il sottoscritto. (1)
(cognome e nome)
nato a ........................................ (provincia di ............................)
il ........................................ e residente dal (2)........................
in ........................................................................(c.a.p. ....................)
(provincia di ..............................) via ................................ n. .........
chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) due «tubisti, installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore» della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*a)* ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto.......................................... (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età indicare, con esattezza, il titolo che, fra quelli specificati al punto 4 delle note, dà diritto alla elevazione del suddetto limite);

*b)* è cittadino italiano;

*c)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5).

*d)* non ha riportato alcuna delle condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né ha procedimenti penali pendenti a suo carico (6);

*e)* è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di in data.

*f)* per quanto riguarda gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) la sua posizione è la seguente. (precisare la propria posizione secondo le indicazioni contenute nella nota di chiamata n. 7);

*g)* ha (ovvero: non ha) prestato servizo presso (8)

*h)* non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (9);

*i)* (10) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni, conseguito il (indicare la data del rilascio).

Data, ............

Firma
............................................ (11)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico:..........................................................

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta semplice
da parte dei concorrenti in servizio
nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

*Alla Manifattura tabacchi* Corso
Regio Parco n. 142 10154
TORINO

Il sottoscritto...................................................................................... (1)
(cognome e nome)
nato a ........................................ (provincia di ............................)
il ........................................, ed in servizio presso (indicare l'ufficio presso il quale presta servizio) ................................ in qualità di (indicare la qualifica rivestita) ................................, chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di due «tubisti, installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore» della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di .............................................................. in data ............................

Dichiara, inoltre, di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni, conseguito il ............................ (indicare la data del rilascio).

Data,

Firma
..................................................
(autenticata dal capo dell'ufficio)

---

ALLEGATO *C*

NOTE

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di traferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Indicare il mestiere per il quale si intende concorrere.

(4) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilita dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dall'Egitto; dalla Tunisia; da Tangeri; decorato al valor militare o promosso per meriti di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile; mutilato o invalido del lavoro; perseguitato; deportato od internato per motivi politici o razziali; orfano di guerra; orfano di caduto per causa di servizio; orfano di caduto sul lavoro;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

appartenente al personale militare in servizio permanente di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa e, per quanto riguarda le condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se sia stata ottenuta la riabilitazione.

(7) Di aver già prestato servizio militare oppure di essere attualmente in servizio militare presso .......................... ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ................................, ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(10) La dichiarazione di cui trattasi è indispensabile in quanto non possono venire nominati ad un pubblico impiego gli ex dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in base alle norme di favore per gli ex combattenti e categorie assimilate di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

(11) La firma che gli aspiranti apporrano in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**87A3125**

## ENTE FERROVIE DELLO STATO

### Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di pubblici concorsi

Le graduatorie dei pubblici concorsi sotto elencati sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato a fianco indicato:

decreto ministeriale n. 622 del 12 marzo 1984 - capo tecnico Venezia - Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1986;

decreto ministeriale n. 619 del 10 marzo 1984 - capo gestione Cagliari - Bollettino ufficiale n. 6 del 31 marzo 1986;

decreto ministeriale n. 619 del 10 marzo 1984 - capo gestione Trieste - Bollettino ufficiale n. 6 del 31 marzo 1986;

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984 - capo tecnico Trieste - Bollettino ufficiale n. 6 del 31 marzo 1986;

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984 - capo tecnico Bologna - Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1986;

decreto ministeriale n. 620 del 12 marzo 1984 - operaio qualificato Roma - Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1986;

decreto ministeriale n. 187 del 28 gennaio 1984 - manovale Trieste - Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1986;

decreto ministeriale n. 620 del 12 marzo 1984 - operaio qualificato Firenze - Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1986;

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984 - capo tecnico Torino - Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1986;

decreto ministeriale n. 278 del 9 febbraio 1985 - capo tecnico Ancona - Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1986;

decreto ministeriale n. 277 del 9 febbraio 1985 - macchinista Milano - Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1986;

decreto ministeriale n. 618 del 10 marzo 1984 - capo stazione Verona - Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1986;

decreto ministeriale n. 618 del 10 marzo 1984 - capo stazione Trieste - Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1986;

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984 - capo tecnico Genova - Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1986;

decreto ministeriale n. 619 del 10 marzo 1984 - capo gestione Verona - Bollettino ufficiale n. 20 del 31 ottobre 1986;

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984 - capo tecnico Milano - Bollettino ufficiale n. 20 del 31 ottobre 1986;

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984 - capo tecnico Verona - Bollettino ufficiale n. 20 del 31 ottobre 1986;

decreto ministeriale n. 276 del 9 febbraio 1985 - ispettore informatica - Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1986;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985 - operaio qualificato Bologna - Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1986;

decreto ministeriale n. 278 del 9 febbraio 1985 - capo tecnico Firenze - Bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 1986;

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984 - capo tecnico Venezia - Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1986;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985 - operaio qualificato Firenze - Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1987;

decreto ministeriale n. 2625 del 6 novembre 1984 - conduttore Venezia - Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985 - operaio qualificato Trieste - Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1987;

decreto ministeriale n. 2899 del 25 novembre 1985 - ispettore architetto - Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1987;

decreto ministeriale n. 1098 del 20 maggio 1985 - capo tecnico chimico - Bollettino ufficiale n. 12 del 30 giugno 1986;

decreto ministeriale n. 2250 del 19 settembre 1985 - ufficiale di macchina - Bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 1986;

decreto ministeriale n. 3472 del 9 dicembre 1985 - macchinista Roma - Bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 1986.

**87A3227**

## UNIVERSITÀ DI SASSARI

### Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1964, n. 1253;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 86, foglio n. 355, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico coadiutore all'istituto di tecnica farmaceutica della facoltà di farmacia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 5178 del 31 dicembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla sesta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico;

Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente tecnico in prova (sesto livello), presso l'istituto di tecnica farmaceutica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano in possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge succitata n. 910/1969.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto sua personale responsabilità:

*a)* la data e il luogo di nascita;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana;

*c)* il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

*d)* le eventuali condanne riportate;

*e)* il titolo di studio;

*f)* la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g)* i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuali di precedente rapporto di impiego;

*h)* i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

*i)* i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità d'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato stesso dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

A' termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopracitato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso nonché i titoli di cui alla lettera *i)*, art. 4, del presente bando, debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 giugno 1969, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 467 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 27 gennaio 1987

*Il rettore:* MILELLA

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 25 febbraio 1987*
*Registro n. 8 Università, foglio n. 99*

---

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

a) *Prova scritta:*

Metodi fisici e chimico-fisici previsti dalla FUI IX ed. per il controllo dei farmaci.

b) *Prova pratica con relazione scritta:*

Estrazione, purificazione, controllo di principi attivi di droghe vegetali.

c) *Prova orale:*

Discussione delle prove di cui ai punti *a)* e *b)* e traduzione estemporanea di un brano di un testo tecnico-scientifico in lingua inglese.

**87A3129**

## Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 3716 del 30 settembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo ai servizi generali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Tenuto conto che in base a quanto disposto dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione del 27 marzo 1980, n. 1433/A2, il posto di cui trattasi non modifica il numero dei posti già accantonati a favore degli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la delibera n. 1488 emessa della sezione di controllo dalla Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato, infine, che le mansioni previste per il posto messo a concorso rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla quarta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo agente dei servizi ausiliari;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il seguente posto di agente dei servizi ausiliari:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

servizi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tali domande dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto sua personale responsabilità:

*a)* la data e il luogo di nascita;
*b)* il possesso della cittadinanza italiana;
*c)* il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
*d)* le eventuali condanne riportate;
*e)* il titolo di studio;
*f)* la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
*g)* i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuali di precedente rapporto di impiego;
*h)* i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;
*i)* i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità d'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Le prove d'esame consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto a concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione di collocamento, se documentato, costituisce a parità di merito, titolo di preferenza.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà chiamato in servizio ed invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se non già presentato come titolo di valutazione);

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva (se non già presentato come titolo di valutazione);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione, deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopracitato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso nonché i titoli di cui alla lettera *i)*, art. 4 del presente bando, debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno esservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 18 dicembre 1986

*Il rettore:* MILELLA

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 7 febbraio 1987*
*Registro n. 6 Università, foglio n. 54*

—

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

*Prima prova pratica:* conoscenza ed uso di macchine dattiloscriventi calcolatrici, fotocopiatrici e computers.

*Seconda prova pratica:* classificazione archivio, uso registro protocollo e d'inventario.

**87A3130**

# UNIVERSITÀ DI MILANO

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico coadiutore.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 2 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1983, registro n. 4, foglio n. 315, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico coadiutore di ruolo in prova presso l'istituto di zootecnica generale seconda della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 9 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1983, registro n. 5, foglio n. 199, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore di ruolo presso l'istituto di scienze fisiche della facoltà di scienze dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 23 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1983, registro n. 5, foglio n. 197, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore di ruolo in prova presso i servizi generali del rettorato (per le esigenze del C.E.D.A.) dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 31 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1983, registro n. 5, foglio n. 205, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore di ruolo in prova presso l'istituto di clinica pediatrica terza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 19 aprile1983, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1983, registro n. 9, foglio n. 41, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore di ruolo in prova (sesto livello funzionale) presso l'istituto di clinica ortopedica seconda della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 6 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 10, foglio n. 1, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore di ruolo in prova presso l'istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

**87A3330**

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico laureato**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1983, registro n. 10, foglio n. 238, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico laureato di ruolo in prova presso l'istituto di anatomia umana (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1983, registro n. 10, foglio n. 195, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di patologia e clinica dell'apparato locomotore (esigenze della cattedra di clinica ortopedica - cattedra di raddoppio - secondo incarico) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 26 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1983, registro n. 10, foglio n. 243, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico laureato presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano (il concorso è andato deserto).

**87A3328**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 10 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1983, registro n. 5, foglio n. 203, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami, a sessanta posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

**87A3329**

## REGIONE PUGLIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/11, a:

un posto di assistente pediatra - divisione pediatrica II$^{a}$ (indirizzo malattie del metabolismo) del presidio ospedaliero «Giovanni XXIII»;

un posto di assistente neurologo - area funzionale di medicina - divisione di neurologia pediatrica del presidio ospedaliero «Giovanni XXIII»;

un posto di aiuto urologo - area funzionale di chirurgia - divisione di urologia pediatrica del presidio ospedaliero «Giovanni XXIII»;

un posto di primario urologo - area funzionale di chirurgia - divisione di urologia pediatrica del presidio ospedaliero «Giovanni XXIII»;

un posto di chimico collaboratore del laboratorio di igiene e profilassi (reparto chimico);

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia) di cui uno presso il presidio ospedaliero «Giovanni XXIII» e tre presso il presidio ospedaliero «Di Venere»;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di dialisi) di cui due per il presidio ospedaliero «Di Venere» e due per il presidio ospedaliero «Di Giovanni XXIII»;

un posto di assistente medico del laboratorio di igiene e profilassi (reparto medico);

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale del presidio ospedaliero «Giovanni XXIII»;

un posto di aiuto pediatra - divisione pediatrica II$^{a}$ - ind. malattie del metabolismo del presidio ospedaliero «Giovanni XXIII»;

un posto di primario pediatra - divisione pediatrica II$^{a}$ ind. malattie del metabolismo del presidio ospedaliero «Giovanni XXIII».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 19 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bari.

**87A3346**

## REGIONE LIGURIA

### Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione e aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova-Sestri.

**87A3389**

### Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di primario di pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

quattro posti di assistente medico di anestesia e rianimazione - area di chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sarzana (La Spezia).

**87A3349**

### Concorso riservato a posti di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base vacanti presso le unità sanitarie locali della regione.

È indetto concorso riservato, per titoli, a posti di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, vacanti presso le unità sanitarie locali della regione, in applicazione dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 34 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - Servizio normativa sanitaria e personale sanitario in Genova.

**87A3348**

## REGIONE ABRUZZO

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di dirigente sanitario del laboratorio d'igiene e profilassi;

un posto di coadiutore sanitario del laboratorio d'igiene e profilassi;

un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico di medicina legale - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico della divisione di dermatologia - area funzionale di medicina;

un posto di operatore professionale collaboratore - dietista;

due posti di direttore amministrativo;

tre posti di vice direttore amministrativo;

nove posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - settore personale dell'U.S.L. in Pescara.

**87A3344**

**Pubbliche selezioni riservate, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11**

Sono indette pubbliche selezioni riservate alle categorie protette dalla legge n. 482/1968, per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

ventotto posti di infermiere generico;

quattro posti di portiere;

otto posti di ausiliario socio-sanitario,

ai quali possono partecipare esclusivamente gli iscritti all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale delle pubbliche selezioni è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - settore personale dell'U.S.L. in Pescara.

**87A3345**

## REGIONE SARDEGNA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario del centro dialisi;
un posto di farmacista dirigente;
un posto di ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 30 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

**87A3380**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ferme restando tutte le norme e le prescrizioni contenute nel bando di concorso approvato con deliberazione n. 2104 del 9 luglio 1985 e rettificato con provvedimento deliberativo n. 3598 del 12 settembre 1986.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 30 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

**87A3381**

## REGIONE VENETO

**Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 2.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 3 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

**87A3382**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario (igiene pubblica) presso l'unità sanitaria locale n. 2.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario (igiene pubblica) presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 3 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

**87A3383**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di assistente medico di igiene mentale per l'area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di radiologia per l'area funzionale di medicina, presso lo stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto;

un posto di assistente medico di radiologia per l'area funzionale di medicina, presso lo stabilimento ospedaliero di Montebelluna;

un posto di primario ospedaliero di radiologia per l'area funzionale di medicina, presso lo stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 27 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L., stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

**87A3350**

**Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso e accettazione area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 14.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso e accettazione area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 3 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

**87A3384**

## OSPEDALE «SAN PAOLO» DI MILANO

**Revoca del concorso ad un posto di operatore professionale dirigente capo dei servizi sanitari ausiliari**

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente capo dei servizi sanitari ausiliari di cui all'avviso pubblicato alla pagina 29 della *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 249 del 25 ottobre 1986.

**87A3385**

## ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

**Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

**87A3347**

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta ufficiale*, parte seconda, n. 90 del 17 aprile 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

*ENEA Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:* Concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione di sette unità, con laurea in ingegneria meccanica, nucleare, chimica o elettronica.

*S.A.R. Società autolinee Riviera S.p.a. di Albenga:* Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G B MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 55.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 200.000 |
| - semestrale | L. | 110.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 82.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 313.000 |
| - semestrale | L. | 172.000 |

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.800 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 90.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**